

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

XXXXXX

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1) È costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica XXXXXX con sede in via XXXXXX n. XX in XXXXXX (XX) XXXX; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge. Con specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative diverse e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

L'associazione è apartitica e aconfessionale, ed è caratterizzata:

- dall'assenza di fini di lucro;
- dal rispetto del principio di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;
- dall'elettività delle cariche sociali;
- dall'obbligatorietà di redazione del rendiconto economico-finanziario annuale, nonché delle modalità di approvazione da parte degli organi sociali;
- dall'obbligatorietà della tenuta, e aggiornamento, del libro dei soci.

Articolo 2) L'Associazione può svolgere attività nei settori dello sport e della promozione sportiva in genere in tutte le sue forme e stili, comprese quelle discipline ed attività propedeutiche al mondo sportivo di carattere educativo, pedagogico, culturale e di promozione sociale, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate al mondo sportivo in genere, rispettando i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni Sportive

XXXXXX

Presidente

Dilettantistiche. La durata dell'Associazione è illimitata ed essa è senza scopo di lucro.

Articolo 3) l'Associazione ha come finalità principali (di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) del D. Lgs 36/2021):

- contribuire allo sviluppo sportivo, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;

- promuovere, sviluppare e favorire la diffusione, la conoscenza e la pratica dell'attività sportiva di base e dilettantistica in genere con particolare finalità ed interesse per l'avvio, l'insegnamento, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva del **tiro a volo** ;

- promuovere e favorire le attività ludico-motorie;

- avanzare proposte agli Enti Sportivi e pubblici per un'adeguata programmazione sportiva sul territorio;

- organizzazione di attività sportive dilettantistiche e di base in genere: corsi di formazione, didattica in presenza e online per l'avvio, l'aggiornamento, la preparazione, l'assistenza e il perfezionamento nelle attività sportive, seminari, gare, stage, prove pratiche, allenamenti, raduni per la pratica e la diffusione della disciplina del **tiro a volo** ;

L'Associazione può esercitare attività diverse per il raggiungimento delle finalità istituzionali e atte a garantire adeguati e proficui servizi ai soci propri e tesserati alla **Federazione Italiana di Tiro a Volo** (d'ora in avanti in sigla **FITAV**), ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri

ed i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative, quali ad esempio:

- sagre, manifestazioni, tornei, giochi - da tavolo e/o carte - inclusa la somministrazione di alimenti e/o bevande, nel rispetto delle vigenti norme di legge, a vantaggio degli stessi soci e tesserati;

- promozione, diffusione e pratica di ogni attività culturale, di turismo sociale, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire il rapporto tra Soci;

- istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;

- edizione e diffusione di riviste, e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate;

- gestione e/o locazione qualsiasi tipo di impianto sportivo sia immobile che mobile, nonché gestione di ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente agli scopi istituzionali, compresa la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;

- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate al mondo sportivo, rispettando i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;

Articolo 4) L'associazione, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, si conforma ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e alle norme e direttive del **Comitato internazionale olimpico (CIO)**, del

XXXXXX

Presidente

Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), e delle Federazioni sportive Internazionali.

Si affilia alla **FITAV** e si impegna:

- ad applicare e rispettare lo statuto, i regolamenti e comunque qualsiasi altra disposizione emanata dagli organi della federazione;
- ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinente all'attività del tiro a volo;
- a collaborare nella lotta per la prevenzione e repressione dell'uso di sostanze dopanti.

SOCI

Articolo 5) Il numero dei Soci è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi. Tutti i Soci sono uguali ed hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.

Articolo 6) Per essere ammessi all'Associazione in qualità di Socio è necessario presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, obbligandosi ad attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

Articolo 7) L'accettazione della domanda di ammissione, dà diritto a ricevere la Tessera Sociale e deve essere verbalizzata. All'atto del rilascio della Tessera Sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di Socio per l'anno sociale in corso. Non sono ammessi Soci temporanei.

Nel caso la domanda venga respinta l'interessato può presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea Ordinaria. Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

XXXXXX

Presidente

Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell'Associazione, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, sia persone fisiche sia Enti e/o Associazioni, rappresentate dal legale rappresentante con un solo voto alle Assemblee Sociali.

Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Articolo 8) La qualifica di Socio dà diritto a partecipare alle Assemblee Sociali, a votare alle Assemblee Sociali (solo i maggiorenni); a far parte dell'elettorato attivo e passivo (solo i maggiorenni); a concorrere alle Cariche Sociali (solo i maggiorenni); a frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie; a partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Il Socio prende parte all'assemblea, ordinaria e straordinaria, con il diritto di parola e di voto attivo se all'atto di svolgimento dell'adunanza:

- risulta in regola con il versamento della quota annua;
- ha maturato un'anzianità d'iscrizione di almeno dodici mesi.

Per il diritto di voto passivo il Socio deve aver maturato l'anzianità d'iscrizione di almeno 12 mesi.

Il Socio minorenne può esercitare il diritto di voto tramite il soggetto che esercita la potestà su di lui.

Articolo 9) Tutti i Soci sono uguali e sono tenuti:

- al pagamento della quota di iscrizione;
- al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della

XXXXXX

Presidente

cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.

Articolo 10) L'assemblea ordinaria, su proposta del consiglio direttivo, può rendere merito ad alcune particolari categorie di soci che si sono distinti per meriti sportivi, personali o in generale per avere contribuito con il proprio operato alla vita dell'associazione attribuendo loro la carica di socio benemerito e/o onorario. Tale qualifica è unicamente attribuita come valore al merito e non modifica in nessun modo i diritti e i doveri del socio nei confronti dell'associazione, degli associati e di terzi, non dà diritto all'esenzione delle quote sociali e non altera il diritto di voto, attivo e passivo.

Articolo 11) I Soci che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;
- quando, con la loro condotta o con azioni ritenute disonorevoli, sia fuori che dentro l'Associazione, destabilizzano la normale vita associativa o costituiscono ostacolo al buon andamento o al buon nome del sodalizio;
- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

La radiazione verrà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo. Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali

XXXXXX

Presidente

potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 12) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR).

Articolo 13) Le somme versate per la tessera e per le quote e contributi sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

RENDICONTO ECONOMICO

Articolo 14) Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione.

XXXXXX

Presidente

Il rendiconto deve essere messo a disposizione dei soci almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea annuale, nella forma ritenuta più idonea ad accertarne la possibilità di visione.

Articolo 15) L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

ASSEMBLEA

Articolo 16) Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità con la funzione di:

- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- procedere alla nomina delle Cariche Sociali;
- eleggere la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone il nome dei Soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approvare il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l'eventuale preventivo;
- approvare gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;
- deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avviene minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e/o sulle pagine social dell'Associazione e/o sul sito dell'Associazione e/o con avviso diretto a tutti gli

XXXXXX

Presidente

associati risultanti dai registri della Associazione e/o con ogni altro mezzo idoneo ad assicurarne la certezza della ricezione (telefono, fax, posta elettronica, programmi di messaggistica istantanea). L'Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull'attività svolta e per la programmazione delle attività future.

L'Assemblea generale, inoltre, nell'anno successivo allo svolgimento dei Giochi olimpici estivi, procede all'elezione, con votazione segreta, dei componenti del Consiglio direttivo dell'associazione.

Articolo 17) L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L'Assemblea deve avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare le modifiche statutarie;
- procedere alle elezioni prescritte dallo statuto o per ravvisata necessità;
- disporre lo scioglimento dell'associazione;
- nominare i liquidatori e fissarne i poteri.

Articolo 18) In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

XXXXXX

Presidente

Articolo 19) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio Direttivo mancanti.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibera in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avviene a favore di altra associazione avente finalità sportive.

Articolo 20) Le votazioni possono avvenire peralzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti maggiorenni che abbiano la qualifica di Socio, secondo quanto disposto dall'art. 7 del presente Statuto. Ogni Socio maggiorenne ha diritto ad un solo voto. Ogni Socio maggiorenne ha diritto ad un solo voto. Il Socio minorenni può esercitare il diritto di voto tramite il soggetto che esercita la potestà su di lui.

Articolo 21) L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

L'assemblea, qualunque essa sia, può riunirsi e validamente costituirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza, nonché in forma mista "presenza e video conferenza", a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

XXXXXX

Presidente

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 22) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti dai Soci Fondatori al momento della costituzione, o dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio ambito il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni degli eventuali altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. È riconosciuto al Consiglio Direttivo di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. È fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

Il socio che intende concorrere all'elezione di componente il Consiglio direttivo deve:

-non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;

-non avere ricevuto squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, nell'ultimo decennio, da parte delle **Federazioni sportive nazionali**, del **Coni** o di **Organismi sportivi internazionali** riconosciuti, salvo riabilitazione.

-presentare al Presidente la propria candidatura per iscritto almeno otto giorni prima della riunione assembleare.

XXXXXX

Presidente

Le candidature, in ordine di ricezione, devono essere esposte all'albo murale societario almeno sette giorni prima della celebrazione dell'Assemblea, e trascritte nell'apposita scheda di votazione.

L'avente diritto può, comunque, presentare la propria candidatura in un tempo successivo a quello sopra specificato ed anche durante lo svolgimento dell'Assemblea. In tal caso non si procede alla trascrizione preventiva nella scheda di votazione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza. Nel caso si arrivi ad una situazione di parità, prevale la decisione dei consiglieri concordi con il Presidente.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico. Nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Articolo 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta la metà più uno dei consiglieri.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza nonché in forma mista "presenza e videoconferenza", a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o

XXXXXX

Presidente

visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 24) Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei Soci;
- redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci;
- decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività;
- adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i Soci;
- deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci;
- favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione;
- deliberare su aperture o estinzioni di prestiti, mutui, investimenti, obbligazioni e, più in generale, su tutte le linee di credito.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili e di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili e commissari possono essere invitati partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed esprimere un parere consultivo.

PRESIDENTE – VICEPRESIDENTE – SEGRETARIO

Articolo 25) Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

XXXXXX

Presidente

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. Qualora il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni, viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato. L'intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo e del Presidente, ed ha inoltre il compito di:

- redigere i verbali delle riunioni;
- attendere alla corrispondenza e curare la tenuta del libro dei soci e dei verbali delle riunioni assembleari e del Consiglio direttivo.

Può assumere il compito di tesoriere curando la gestione amministrativa e la tenuta dei libri contabili

LAVORATORI E VOLONTARI

Articolo 26) L'Associazione potrà avvalersi al fine del perseguimento del proprio oggetto sociale di prestazioni di terzi tra cui lavoratori, collaboratori, professionisti, e volontari.

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economi-

XXXXXX

Presidente

co e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, con applicazioni delle norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, in quanto compatibili.

2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D. Lgs. 36/2021.

3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D. Lgs. 36/2021.

4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D. Lgs. 36/2021.

5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. . In tal caso si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D. Lgs. 81/2015.

6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. E' prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro

XXXXXX

Presidente

retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare i volontari per la responsabilità civile verso i terzi, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 27) In caso di scioglimento, l'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all'Associazione), per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto e comunque ad altra associazione con finalità sportive.

Copia del verbale dell'Assemblea straordinaria concernente lo scioglimento dell'associazione, e la situazione patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, devono essere inviati, per conoscenza, alla FITAV.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28) L'Associazione si può affiliare ad uno o più Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e alla Federazione Italiana di Tiro a Volo, ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti; si conforma inoltre alle norme ed alle direttive dello stesso C.O.N.I. . L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni/Enti/C.O.N.I., dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti Enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

XXXXXX

Presidente

Articolo 29) Tutte le controversie insorgenti fra l'associazione ed i soci e fra i soci stessi – con esclusione di quelle relative all'attività della **FITAV** - sono sottoposte al giudizio di un Giurì d'onore composto da tre arbitri due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, nominato dal Presidente della FITAV.

La parte che vuole sottoporre la questione al Giurì d'onore deve comunicarlo all'altra con lettera raccomandata e/o pec da inviarsi entro il termine di novanta giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

Al Giurì d'onore, così come nominato e attivato, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali; giudica ed adotta il lodo con la massima libertà di forma e secondo equità.

Il Giudizio deve considerarsi ad ogni effetto, come irrituale. La mancata accettazione e/o esecuzione delle sue risoluzioni disciplinari comporterà, per il socio inadempiente, la sanzione della radiazione.

I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati sono quelli previsti dal regolamento di disciplina della **FITAV**.

Articolo 30) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché alle leggi speciali sulle associazioni.

Articolo 31) Il presente statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica
XXXXXXXX:

- è conforme ai dettami del D.Lgs 36/2021 e ss. mod.;

XXXXXX

Presidente

- è conforme alle clausole di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto legislativo 460/1997, ed alle disposizioni di cui all'articolo 90, commi 17,18 e 18-bis, della legge 289/2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- è soggetto all'imposta di registro, come sancito dall'articolo 90, comma 5, della legge 289/2002 (salvo esenzioni come da disposizioni di legge);
- sarà trasmesso agli Organi di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto in XXXXXX (XX) il XX XXXXXX 20XX:

Presidente: **XXXXXX**